



COMUNE DI PIODE
 PROVINCIA DI VERCELLI

 Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020
 0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.6

OGGETTO:

Estensione Finanziario	dell'incarico	di	prestazione	occasionale	dell'Ufficio
-----------------------------------	----------------------	-----------	--------------------	--------------------	---------------------

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di febbraio alle ore 16:00 nella Sala delle Adunanze, presso la sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ferraris Davide - Sindaco	Si
2. Daffara Alberto Erminio - Vice Sindaco	Si
3. Baladda Barbara - Assessore	Si
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Durio dott.ssa Carmen la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ferraris Davide, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Premesso che:

- con determinazione n. 49 del 23/06/2023 a decorrere dal 01.07.2023 l'unico dipendente del comune di Piode, il Funzionario direttivo di ruolo di categoria C, responsabile dei servizi amministrativo e finanziario, è stato collocato a riposo;

- successivamente con determinazione n.80 del 22/09/2023 è stato assunto a tempo indeterminato il Sig. Cucciola Omar, inquadrato nell'area Istruttori, che risulta essere l'unico dipendente del comune di Piode;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 41 del 06/10/2023 era stata conferita al Sig. Agnesina Claudio l'incarico di prestazione occasionale dell'Ufficio Finanziario al fine di formare il neoassunto dipendente

Accertato preliminarmente che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinaria ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

Richiamato IL PIAO 2023-2025 approvato con deliberazione G.C. 35 del 11/09/2023, esecutiva, in data odierna in cui è previsto il ricorso ad incarichi esterni per situazioni eccezionali e limitate nel tempo;

Individuato, pertanto, quale soggetto idoneo ad assumere l'incarico il Sig. Agnesina Claudio, già dipendente di ruolo di questa Amministrazione con la qualifica di Istruttore contabile- categoria giuridica C1, e categoria economica C5, collocato a riposo con la determina sopra richiamata;

Evidenziato che il Sig. Agnesina Claudio ha espresso il proprio assenso all'espletamento dell'incarico di cui trattasi per il periodo strettamente connesso all'attività di formazione del dipendente neoassunto che viene quantificata in anni uno al fine di formare il dipendente per l'intero ciclo di gestione del bilancio;

Rilevato che l'incarico di cui trattasi, di supporto e formazione operativa al personale neo assunto, non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 conv. dalla l. n. 135/2012, novellato dall'art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014, conv. dalla l. n. 114/2014, di seguito riformulato dall'art. 17, comma 3, della l. n. 124/2015 che prevede che *“è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 31 4 dicembre 2009, n. 196, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.....”*. Recentemente le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Liguria con la sentenza n. 66/2023 e del Lazio con la sentenza n. 88/2023, si sono espresse in materia, ritenendo ammissibili gli incarichi qualificati quale formazione operativa di neoassunti. Infatti i giudici contabili liguri con il predetto parere ribadiscono che, *“.....sulla portata di tale disposizione normativa (leggasi di limitazione degli incarichi conferibili ai pensionati) sono intervenute due circolari della Funzione Pubblica (circolare 6/2014 integrata dalla circolare 4/2015), le quali hanno sottolineato che “la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica .. Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati... L'interpretazione restrittiva della disposizione normativa è anche dettata dall'esigenza di evitare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni a carico dei soggetti in questione purché imposte in relazione ad un apprezzabile interesse pubblico”*. In tale sentenza è quindi stato fissato il principio per cui *“occorre prescindere dal nomen juris utilizzato e guardare alla concreta funzione assegnata al soggetto incaricato”*. Viene aggiunto che la *“formazione specialistica e affiancamento è più correttamente definibile in termini di formazione operativa (sul presupposto che la formazione teorica non sia necessaria, essendo le competenze del dipendente state già valutate in sede di assunzione dello stesso) e primo affiancamento”*. Di conseguenza se l'attività *“consiste nella formazione operativa e nel primo affiancamento del personale neo-assunto ciò non integra né un'attività di studio destinata a confluire in una relazione illustrativa che descriva i risultati dello studio e le soluzioni proposte, né la formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza. Al contrario, si tratta semplicemente della mera*

condivisione, con il personale neo-assunto, dell'esperienza maturata dal soggetto in quiescenza, nell'esercizio delle mansioni in precedenza affidategli. In conseguenza della ricostruzione delle nozioni in esame e della pacifica natura eccezionale del divieto contemplato dall'articolo 5, comma 9, decreto-legge n. 95/2012, l'attività descritta non costituisce né incarico di studio, né consulenza, e pertanto è estranea all'ambito applicazione della disposizione".

Occorre tuttavia rispettare, continua la Corte, i vincoli dettati dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che dispone la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.. Nella stessa direzione si muove la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 88/2023: *"se il divieto riguarda l'attività di studio e quella di consulenza, può ritenersi consentita quella di assistenza nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile".* Di conseguenza i giudici contabili laziali confermano che *"gli incarichi riferibili alle attività di assistenza devono essere non assimilabili agli incarichi vietati dalla norma citata: incarichi di studio e consulenza, "incarichi dirigenziali o direttivi" e "cariche in organi di governo. Per completezza, si rammenta, altresì, che gli incarichi da conferire non devono configurarsi in contrasto con altre disposizioni limitative,*

Dato atto, alla luce di quanto sopra richiamato, che:

- l'incarico che questa amministrazione intende conferire ad un ex dipendente collocato a riposo rientra nel novero di degli incarichi ammissibili
- ai sensi dell'art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001 tale incarico riveste le seguenti caratteristiche:
 - a) l'oggetto della prestazione è identificabile quale formazione operativa del personale comunale neo assunto;
 - b) la prestazione è di natura temporanea (dal 01.11.2023 al 31.12.2023) ed è affidato a ex dipendente che ha acquisito una formazione in ambito pubblico che consente l'immediata fruibilità dell'incarico;
 - c) sono preventivamente determinati luogo (presso la sede del Comune di Piode), oggetto e compenso della collaborazione (€ 5.000,00lordo);

Rilevato che nell'incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza nella materia riconducibile al modello della *locatio operis*, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dell'esecutore;

Ritenuto di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell'abitudine e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi);

Dato atto in particolare che l'incarico di che trattasi non è sottoposto al divieto di cui all'art. 5 comma 9 del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95 conv. con Legge del 7 agosto 2012 n. 135;

Verificata l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

Visto il parere rilasciato ai sensi dell'art. 49 D, Lgs. 267/2000 dal Segretario comunale;

PROPONE

1) Di esprimersi in indirizzo nei confronti del responsabile del servizio finanziario affinché venga affidato, per le motivazioni analiticamente indicate in premessa che qui si intendono e integralmente riportate, al Sig. Agnesina Claudio, già dipendente di ruolo di questa amministrazione comunale con la qualifica di Istruttore contabile – categoria C - , l'estensione dell'incarico di prestazione occasionale per l'attività di formazione operativa del personale neo assunto con le caratteristiche di cui in premessa, demandando allo stesso l'assunzione dell'impegno di spesa;

2) Di demandare al responsabile del servizio finanziario tutte le attività conseguenti al presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione:

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n°3, astenuti n°0 e contrari n°0, palesemente espressi

D E L I B E R A

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere a dar corso al deliberato per il prosieguo dell'iter amministrativo a fini di attuazione dei contenuti;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n°3, astenuti n°0 e contrari n°0, palesemente espressi

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to : Ferraris Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Durio dott.ssa Carmen

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06-apr-2024 al 21-apr-2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Piode, li 06-apr-2024

IL MESSO COMUNALE
F.to : Cucciola rag. Omar

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-feb-2024

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Durio dott.ssa Carmen

È copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

06-apr-2024

06-apr-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Durio dott.ssa Carmen



COMUNE DI PIODE

PROVINCIA DI VERCELLI

Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020
0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

Oggetto:**Estensione dell'incarico di prestazione occasionale dell'Ufficio Finanziario**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
PARERE TECNICO	Si attesta che ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità tecnica del presente atto.	Favorevole	09/02/2024	Durio dott.ssa Carmen
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA	Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.	Favorevole	09/02/2024	Cucciola rag. Omar